



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
Tel. 090 9977008
Fax 090 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 21-03-2020

OGGETTO: *Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - Misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica "COVID 19" - Nuove modalità operative temporanee per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo della raccolta differenziata domiciliare porta a porta.*

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- la legge regionale 09.01.2013 n. 3 ha approvato modifiche alla legge regionale 08.04.2010 n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio, costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

Attesa:

- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento o scarica presso gli impianti di trattamento;
- la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

Considerato:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica da COVID-19 pandemia di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- la Disposizione attuativa n. 2 del 13 marzo 2020 emanata dal Soggetto Attuatore di cui all' OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/03/2020;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;
 - 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*»;
 - 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*»;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi di contagio, sia sul territorio nazionale che nell'ambito della Città Metropolitana di Messina, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che anche i rifiuti possono essere fonte di contagio da Coronavirus ed eliminarli, in questo periodo di emergenza sanitaria, necessita di nuove e temporanee regole, in particolare per i soggetti che si trovano in isolamento domiciliare, in quarantena obbligatoria, o che siano risultati positivi alle verifiche circa l'avvenuto contagio mediante cd. tampone;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, occorra individuare idonee azioni precauzionali, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e per la salute pubblica;

Viste le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicate sul sito del Ministero della Salute, avente come oggetto "*Covid-19, raccolta e smaltimento rifiuti domestici in quarantena obbligatoria*" e ritenuto il contenuto, particolarmente importante ed utile;

Ritenuto l'oggetto del presente provvedimento in assoluta aderenza con le finalità della richiamata normativa emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana e quindi sicuramente in linea a quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020 della Presidenza della Regione Siciliana;

Richiamate altresì tutte le disposizioni prefettizie, le ordinanze sindacali, gli avvisi e le raccomandazioni già emanati da questo Ente in merito alla suddetta grave emergenza sanitaria;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*"
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - o c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia e all'ANCI Sicilia, nonché al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo *online* e sul sito internet del Comune e trova applicazione fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato,

ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Vista la Nota prot. n. 471 del 17/03/2020, con la quale la S.R.R. *Messina Area Metropolitana*, ha invitato anche questo Ente a valutare l'opportunità di adottare specifiche e temporanee misure per il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, in merito alle modalità di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo della raccolta differenziata domiciliare "porta a porta";

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge n. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto lo Statuto comunale in atto vigente;

O R D I N A

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, quanto di seguito riportato:

a) per tutte le utenze domestiche relative a soggetti positivi al tampone, in isolamento e in quarantena obbligatoria di:

1. *Non differenziare più i rifiuti di casa e conferire in maniera indifferenziata tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) ed ivi inclusi i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i teli monouso e i guanti usati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.*
2. *Utilizzare, per conferire i rifiuti raccolti come al punto 1, almeno due o tre sacchetti possibilmente resistenti, da inserire uno dentro l'altro all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.*
3. *Indossare guanti monouso al fine di chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.*
4. *Posizionare i guanti usati per l'operazione di chiusura nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavarsi le mani.*
5. *Smaltire i rifiuti ogni giorno come frazione indifferenziata.*
6. *Evitare che gli animali da compagnia accedano ai locali in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.*

b) per le utenze domestiche nelle quali non vi siano soggetti positivi al tampone, tenuti all'isolamento ovvero in quarantena obbligatoria, ferma la raccomandazione di non uscire di casa se non nei casi di stretta necessità:

1) di mantenere le procedure in vigore per la raccolta differenziata, secondo il regolamento vigente, *avendo cura di gettare i fazzoletti di carta, le mascherine e guanti usati nel contenitore della raccolta indifferenziata.*

2) *Per i rifiuti indifferenziati utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore usato abitualmente, chiudendo bene il sacchetto e smaltirli secondo regolamento comunale.*

S T A B I L I S C E

- salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge n. 689/1981 e del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa. Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
- che le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile procedere con l'identificazione dei singoli trasgressori comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (qualora nominato), quale rappresentante dell'intero condominio.

R A C C O M A N D A

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alla presente ordinanza sindacale atte solo ed esclusivamente a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

D I S P O N E

- la previa comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Messina e al Dipartimento della Protezione Civile Regionale;
- la pubblicazione della stessa ordinanza, salvo differimenti disposti delle Autorità *ut supra* menzionate, all'Albo Pretorio on line, in funzione di pubblicità legale e per l'acquisizione di immediata efficacia;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza e per l'attuazione della stessa:
 - o al Gestore del Servizio (ATI - Caruter Multiecoplast)
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Messina;
 - o Comando Carabinieri di Fondachello Valdina e di Roccavaldina;
 - o Al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia;

C O M U N I C A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso

all'albo *online*, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 21-03-2020

IL Sindaco

F.to Antonino Di Stefano

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 21-03-2020, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 05-04-2020.

N. Reg. Albo: 241

Valdina, 21-03-2020

Il
F.to